



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0153 (NLE)**

**10376/14
ADD 1**

**WTO 178
COLAC 28
SERVICES 34
COMER 152**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 295 final - ALLEGATO 1
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 295 final - ALLEGATO 1.

All.: COM(2014) 295 final - ALLEGATO 1

Bruxelles, 26.5.2014
COM(2014) 295 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

ALLEGATO

**DECISIONE N. [...] DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE
SANITARIE E FITOSANITARIE UE-COLOMBIA-PERÙ**

del [...]

**relativa all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le misure
sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 103 dell'accordo commerciale tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall'altra**

IL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 103,

considerando quanto segue:

- (1) Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS") adotta le proprie procedure di lavoro durante la sua prima riunione.
- (2) Il sottocomitato SPS garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo commerciale, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, ed esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento interno del sottocomitato SPS è adottato come indicato nell'allegato della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ..., il ...

**REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE ISTITUITO DAL CAPO
5 DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E
IL PERÙ, DALL'ALTRA**

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (nel seguito "sottocomitato SPS"), istituito a norma dell'articolo 103 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, adempie ai propri compiti di cui all'articolo 103 dell'accordo commerciale e assume la responsabilità di garantire e controllare l'attuazione del capo 5 relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo commerciale, il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti con responsabilità per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
3. Il sottocomitato SPS è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, da un alto funzionario della Commissione europea, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, da un alto funzionario del governo colombiano o da un alto funzionario del governo peruviano. Il primo periodo di presidenza decorre dalla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il sottocomitato SPS è presieduto dalla parte che esercita la presidenza del comitato per il commercio.
4. Il sottocomitato SPS può riunirsi in sessioni cui partecipano solo la parte UE e un paese andino firmatario, riguardanti questioni attinenti esclusivamente ai loro rapporti bilaterali. Tali sessioni saranno copresiedute da entrambe le parti. Altri paesi andini firmatari possono partecipare a tali sessioni previo accordo delle parti interessate.
5. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 2

Riunioni

1. Il sottocomitato SPS si riunisce almeno una volta all'anno e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti, conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles e Lima, a meno che le parti non decidano diversamente.

2. La riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla parte che esercita la presidenza ad una data e in un luogo convenuti tra le parti.
3. Il sottocomitato SPS può anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza.

Articolo 3

Deleghe

Prima di ogni riunione le parti sono informate della composizione prevista delle delegazioni che saranno presenti.

Articolo 4

Osservatori

Il sottocomitato SPS può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 5

Corrispondenza

1. I documenti del sottocomitato SPS di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento interno sono trasmessi ai presidenti del sottocomitato SPS e al segretariato del comitato per il commercio.
2. Per questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra l'UE e un paese andino firmatario, lo scambio di corrispondenza avverrà tra queste due parti e gli altri paesi andini firmatari ne saranno pienamente informati, se del caso.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio delle singole riunioni è elaborato in comune dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, a tutte le parti al più tardi 14 giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
3. Il presidente del sottocomitato SPS, previo accordo delle altre parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbali

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dalle parti. Il primo progetto sarà predisposto dalla parte che presiede la riunione entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.

2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:
 - a) i documenti presentati al sottocomitato SPS;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; nonché
 - c) le decisioni proposte, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figura anche un elenco dei partecipanti alla riunione del sottocomitato SPS.
4. Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato il verbale, il presidente e i suoi omologhi delle altre parti ne firmano delle copie. Ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Il segretariato del comitato per il commercio riceve una copia del verbale firmato.

Articolo 8
Piano d'azione

1. Il sottocomitato SPS adotta un piano d'azione che illustra le misure convenute dalle parti in occasione della riunione.
2. L'attuazione del piano d'azione ad opera delle parti sarà esaminata dal sottocomitato SPS nella riunione successiva.

Articolo 9
Lingue

1. Le lingue ufficiali del sottocomitato SPS sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS basa di norma le sue deliberazioni su documenti e proposte elaborati nelle lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 10
Pubblicità e riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al sottocomitato SPS, a comitati specializzati, a gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue disposizioni legislative e regolamentari, le parti trattano tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 290, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 11
Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato SPS, per quanto riguarda sia le spese relative a personale, viaggio e soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso lo spagnolo e l'inglese sono sostenute dalla parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione verso o da altre lingue sono a carico della parte richiedente.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno così come ogni sua successiva modifica devono essere adottati dal sottocomitato SPS come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo.